

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART 700 C.P.C.

Per il ricorrente:

- CIRILLO MICHELE nato a Torre del Greco (NA) il 18.08.1972 e residente in Torre Annunziata (NA) alla via Carlo Poerio n.87, C.F.: CRLMHL72M18L259J;

rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Aldo Esposito (C.F.: SPSLDA82M29L845K) e Ciro Santonicola (C.F.: SNTCRI84L12C129L), elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na) alla via Amato n. 7.

Gli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

-RICORRENTE-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro *pro tempore*;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, in persona del Dirigente *pro tempore*;
- AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, in persona del Dirigente *pro tempore*;
- ISTITUTO COMPRENSIVO MONTECCHIO, Via XXV Aprile, 14 - 42027 Montecchio Emilia (RE) - C. F. 91094350351, in persona del Dirigente *pro tempore*;

Tutti rappresentati e difesi opelegis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Bologna alla via G. Reni n 4.

-RESISTENTI-



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

FATTO

Il Sig. Cirillo Michele, in data 20.04.2021, presentava domanda m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.5070865.20-04-2021. di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto 3^a fascia ATA, triennio 2021/2024, nella provincia di Reggio Emilia, per il profilo di Collaboratore Scolastico (allegato n.1).

Il titolo indicato per accedere al profilo di Collaboratore Scolastico era rappresentato dal Diploma di Qualifica Professionale Triennale di “Operatore dei Servizi di Ristorazione del Settore Cucina” conseguito nell’a.s. 2012/2013 presso il Centro Studi Sannitico, viale Sant’Alfonso n. 5 -82015 Durazzano (BN), con voto di 95/centesimi (allegato n.2).

In quanto inserito nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA, per il profilo di Collaboratore Scolastico, l’aspirante supplente veniva individuato dall’Istituto Comprensivo “Montecchio” di Montecchio Emilia (RE) quale titolare del contratto di lavoro a tempo determinato prot. 9406 del 23.09.2021 (allegato n.3) sul profilo di Collaboratore Scolastico.

Tuttavia, l’Istituto Comprensivo “Montecchio” di Montecchio Emilia (RE) emetteva il decreto prot. n. 4193 del 17.03.2022 (allegato n.4) di esclusione dalle graduatorie di terza fascia per il profilo CS, triennio 2021/2024, vista la nota emessa dall’USR Campania con prot. 7841 del 14.03.2022 (allegato n.5) secondo cui il Centro Studi Sannitico di Durazzano (BN) non risultava destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale.

Il Centro Studi Sannitico ha richiesto la parità scolastica per l’a.s. 2012/2013, ma non l’ha ottenuta per il diniego espresso dell’USR Campania. Avverso il diniego di concessione della parità l’Istituto presenta ricorso al Tar Campania e poi appello al Consiglio di Stato contro la sentenza di rigetto di primo grado. Con sentenza n. 5211/2015 (allegato n.6) il Consiglio di Stato accoglie l’appello e



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

annulla il provvedimento di diniego della parità. L'USR Campania, quindi, con il decreto n. 360 del 11/01/2016 (allegato n.7), in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, annulla il provvedimento di diniego della parità e riconosce la parità scolastica all'Istituto Centro Studi Sannitico con decorrenza dall' a.s. 2012/2013. Anche sul sito istituzionale dell'USR Campania vi è l'elenco delle scuole paritarie dal quale risulta che il Centro Studi Sannitico è riconosciuto paritario dall' a.s. 2012/2013 (allegato n.8).

Ma vi è di più. Il ricorrente nell'anno scolastico 2012/2013 ha effettivamente sostenuto le prove d'esame in qualità di candidato esterno presso il Centro Studi Sannitico come attestato dal verbale degli scrutini e dal registro degli esami (allegato n.9)

Pertanto, il provvedimento di depennamento nelle graduatorie è illegittimo in quanto il ricorrente ha regolarmente conseguito il diploma di qualifica presso l'Istituto Paritario riconosciuto dall'USR Campania e autorizzato a rilasciare tali diplomi (cfr. anche Elenco scuole paritarie tratto dal sito internet istituzionale dell'USR Campania, allegato n.8).

Tanto premesso, è interesse del Sig. Cirillo Michele agire in giudizio, con procedura d'urgenza, al fine di richiedere l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia a.s. 2021/24 per il profilo CS, stante l'impossibilità di accedere alle convocazioni per l'assegnazione delle supplenze.

DIRITTO

Sul fumus boni iuris.

SULLA VALIDITA' DEL TITOLO DI ACCESSO.

L' Istituto "Centro Studi Sannitico" di Durazzano (BN) è riconosciuto come paritario dall'Ufficio Scolastico Regionale della Campania come risulta sia dall' Elenco stesso consultabile sul sito istituzionale del Miur, dal quale emerge appunto che l'Istituto in parola è paritario dall' a.s. 2012/2013 sia dal decreto n. 360 del 11 gennaio 2016 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania dal quale si legge espressamente: "*L' Istituto Professionale – settore Servizi per*



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera – articolazioni: Enogastronomia, servizi di sala e di vendita, denominato Centro Studi Sannitico con sede in Durazzano, alla Via Sant'Alfonso n. 5, [...] è riconosciuto, ai sensi della Legge n. 62 del 2000, quale scuola paritaria secondaria di II grado con decorrenza dall' a.s. 2012/2013”.

Pertanto, l'Istituto in parola, contrariamente a quanto riferito da controparte, era autorizzato a rilasciare i diplomi di qualifica professionale fin dall' a.s. 2012/2013. Il fatto che un Istituto Paritario non possa rilasciare diplomi triennali il primo anno di esercizio dell'attività è una tesi erronea in quanto i candidati che hanno partecipato alla sessione d'esame a.s. 2012/2013, come la ricorrente, erano candidati esterni cioè privatisti.

L'assenza del titolo in originale è dovuta soltanto al fatto che l'Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento non ha mai consegnato le pergamene alla scuola paritaria.

Evidentemente, parte resistente attribuisce l'invalidità del titolo al fatto che l'istanza di riconoscimento della parità per l'anno scolastico 2012/2013 era stata in un primo momento rigettata dall'USR Campania. Tuttavia, l'Istituto Paritario ha impugnato il provvedimento di diniego davanti al Tar e la vicenda si è conclusa con la sentenza del Consiglio di Stato n. 5211/2015 che ha definitivamente riconosciuto le ragioni dell'Istituto stabilendo che l'istanza per l'ottenimento della parità scolastica doveva essere accolta. Di conseguenza, l'USR Campania in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato ha concesso la parità con effetto retroattivo ovvero con decorrenza dall' a.s. 2012/2013. Ebbene, con il decreto citato l'Ufficio Scolastico Regionale ha voluto sanare l'attività svolta fino a quel momento dall'Istituto Centro Studi Sannitico e in particolare riconoscendo la validità anche ai diplomi di qualifica rilasciati.

La certificazione prodotta (allegati 2 e 9) a firma del Coordinatore delle Attività Didattiche del Centro Studi Sannitico, attestano che il ricorrente ha conseguito nell'a.s. 2012/2013 il “Diploma di Qualifica (triennale) di Operatore dei Servizi della Ristorazione Settore Cucina”.

Si deve subito osservare che la certificazione rilasciata dal Centro Studi Sannitico ha valore di atto pubblico e fa fede fino a querela di falso.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

Non può, accogliersi la tesi del Ministero che fa discendere l'invalidità del titolo per cui è causa dalla considerazione che, non avendo all'epoca ricevuto la parità, l'Istituto non ha materialmente rispettato gli adempimenti previsti dall'ordinanza ministeriale n. 90/2001 la quale prevedeva all'art. 26 che "le commissioni di esame sono nominate dal dirigente scolastico e comunicate al Provveditore agli Studi" e dall'ulteriore considerazione che sarebbe stato violato il disposto dell'art. 28 comma 10 dell'O.M. 90/2001 - secondo la quale i candidati esterni (com'era appunto il ricorrente) possono sostenere gli esami solo presso gli istituti professionali di stato o paritari – dal momento che nell'anno 2012/2013 la scuola non aveva la parità.

La tesi del ministero, infatti, contrasta con il principio di retroattività degli effetti giuridici. Quando una sentenza o, nel caso di specie, un atto amministrativo ha efficacia retroattiva opera una fictio iuris alla quale si ricollega una conformazione della realtà passata alle statuizioni dell'atto retroattivo.

È evidente che nei fatti nell'a.s. 2012/2013 la scuola non aveva la parità; tuttavia l'avvenuto riconoscimento della parità in epoca successiva ma con riferimento all'anno scolastico di interesse fa sì che giuridicamente la scuola debba considerarsi paritaria dall'anno scolastico 2012/2013 con tutti gli effetti che ne conseguono. Accedere alla tesi del Ministero, invece, significherebbe disconoscere il meccanismo della retroattività degli effetti giuridici svuotando efficacia concreta gran parte delle pronunce giudiziali e dei provvedimenti amministrativi.

A questo punto, quindi, l'istituto Centro Studi Sannitico si deve considerare legittimato, sin dall'anno scolastico 2012/2013, a rilasciare diplomi professionali (art. 1 comma 2 legge 62/00: "Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6"; art. 2.3 DM 83/08: "Il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale,



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola”).

In tal senso si sono espressi il espresso il Tribunale della Spezia con ordinanza n. cronol. 2804/2021 del 15/09/2021 (allegato n.10), il Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, Dott.ssa Serena Sommariva, con Sentenza n. 91/2021 pubbl. il 16/02/2021 (allegato n.11), il Tribunale di Ivrea con ordinanza n. cronol. 2688/2020 del 24/07/2020 (allegato n.12), il Tribunale di Cuneo con ordinanza cronol. 791/2021 del 08/05/2021 (allegato n.13), Tribunale di Milano con sentenza 1070/2021 del 16.04.2021 (allegato n.14), Tribunale di Roma con sentenza n. 391 del 19.01.2021 (allegato n.15), Tribunale di Asti con sentenza n. 72 del 09.04.2021 (allegato n.16), Tribunale di Benevento con ordinanza del 03/03/2022 (allegato n.17), Tribunale di Modena con sentenza del 06.05.2021 (allegato n.18).

In particolare si riporta un estratto della sentenza del 18/05/2022, n. 287 emessa dalla Corte di Appello di Torino sez. lav. (allegato n.19):

“Occorre anzitutto puntualizzare che il decreto di depennamento dalle graduatorie e di immediata risoluzione del rapporto di lavoro della TA. è stato adottato dal D.S. dell’Istituto Statale « A. Sp. » non già – come da ultimo si afferma nell’appello – in ragione della presentazione da parte dell’interessata di una falsa certificazione, bensì per il fatto che il titolo di qualifica prodotto dalla TA. era privo di validità legale « in quanto rilasciato da un ente gestore non autorizzato a svolgere esami di qualifica triennale nell’anno scolastico considerato » e quindi, in sostanza, sulla base del combinato disposto degli artt. 2, co. 1 e 4, ed 8, co. 2 e 5, D.M. n. 640/2017 (recante disposizioni in materia di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2017/2020) che hanno rispettivamente previsto che hanno titolo all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l’accesso al profilo professionale richiesto (che, relativamente alla TA., è il diploma di qualifica professionale di “Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina”) e l’esclusione dei medesimi, in qualsiasi momento ed anche se già inseriti nelle graduatorie, ove risultino privi di qualcuno dei requisiti di ammissione.

Va ancora puntualizzato che lo status di scuola paritaria non è stato riconosciuto al CSS né dalla sentenza n. 5211/2015 del Consiglio di Stato (che ha solo annullato, per difetto di istruttoria, i provvedimenti di diniego adottati dall’Amministrazione scolastica nel 2012) né dalla sentenza n.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

3676/2019 del TAR Campania (che ha dichiarato cessata la materia del contendere in ragione della sopravvenienza del provvedimento U.S.R. per la Campania n. 360 dell'11.1.2016), ma appunto dal tale ultimo provvedimento dell'U.S.R. della Campania che preso atto della cit. sentenza del Consiglio di Stato, oltre a decretare "per i motivi di cui in premessa" l'annullamento del decreto che aveva respinto l'istanza di riconoscimento della parità scolastica avanzata per l'a.s. 2012/13 dal CSS (art. 1), ha riconosciuto al CSS, da tale anno scolastico, la qualifica di scuola paritaria di II grado ai sensi della L. n. 62/2000 (art. 2), facendo contestualmente obbligo "alla gestione di inserire ed aggiornare tempestivamente tutti i dati riportati nell'anagrafe delle scuole paritarie, nelle rilevazioni integrative, degli esiti degli esami, dell'anagrafe degli alunni e ogni altra rilevazione di dati che l'Amministrazione decida di attivare" (art. 3).

Non si tratta quindi di accertare – come ritenuto il primo giudice – se ed in che termini la sentenza di annullamento pronunciata dal Consiglio di Stato possa estendere i suoi effetti nei confronti della TA. che non ha preso parte a quel giudizio, quanto piuttosto di accertare quali effetti abbia prodotto il cit. provvedimento dell'Amministrazione scolastica del gennaio 2016 con il quale è stata riconosciuta al CSS la parità scolastica sin dall'a.s. 2012/13.

Al riguardo merita anzitutto sottolineare che il Tribunale ha solo "dubitato" della legittimità di tale provvedimento e non lo ha almeno esplicitamente disapplicato: del resto, nessuna delle parti, e tanto meno il MINISTERO convenuto, aveva mai sollevato dubbi di sorta sulla legittimità ed efficacia del provvedimento in questione, tanto è vero che, non senza significato, sollevata d'ufficio dal primo giudice la questione relativa alla eventuale illegittimità del provvedimento dell'U.S.R. della Campania del 2016, nessuna delle parti depositò memoria scritta ex art. 101, co. 2, c.p.c., ciò che, unitamente al fatto che in questo grado il MINISTERO s'è costituito richiamando unicamente le difese svolte in prime cure senza al contempo avvalorare le argomentazioni espresse dal Tribunale, manifesta viepiù quale fosse, e quale sia, la posizione dell'Amministrazione, la quale, lungi dal contestare la validità del provvedimento di riconoscimento retroattivo della parità da essa stessa emanato, ha invece sostenuto che, nonostante tale riconoscimento, il titolo di qualifica conseguito dalla TA. in regime privatistico nell'a.s. 2012/13 è privo di validità legale.

Occorre quindi accertare se – come sostiene l'appellante – a seguito del riconoscimento sin dall'a.s. 2012/13 dello status di scuola paritaria possa riconoscersi validità legale ai titoli di qualifica rilasciati dal CSS in tale anno scolastico o al contrario se – come sostiene il MINISTERO – il riconoscimento della parità, ancorchè retroattivo, non abbia "sanato" la non conformità degli esami di qualifica effettuati dal CSS nel predetto anno scolastico alle previsioni normative che regolarono in quell'anno lo svolgimento degli esami di qualifica in regime privatistico.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Il MINISTERO con la memoria di primo grado (richiamata nella memoria di costituzione in appello) ha infatti sostenuto (v. pagg. 8- 11):

a) che gli Istituti Professionali sono stati interessati da un processo di radicale riforma in conseguenza del quale l'art. 8 del DPR n. 87/2010, nel dettare le regole per il passaggio al nuovo ordinamento, ha transitoriamente previsto al 5° comma, al fine di assicurare la continuità dell'offerta formativa, la possibilità per detti Istituti di continuare a realizzare corsi triennali per il conseguimento dei diplomi di qualifica previsti dagli ordinamenti previgenti; - che con nota n. 254 del 31.3.2013 il MINISTERO ha quindi fornito chiarimenti in ordine al riordino degli Istituti Professionali ed all'esame di qualifica professionale dell'a.s. 2012/2013 e, dando atto del quadro normativo esistente, ha chiarito che relativamente agli esami di qualifica dei candidati per l'a.s. 2012/13 dovevano trovare applicazione le disposizioni dettate dall'O.M. n. 90/2001; - che tale O.M. ha previsto all'art. 26, co. 1, che "le commissioni di esame sono nominate dal dirigente scolastico

dell'istituto e comunicate al Provveditore agli Studi" ed all'art. 28, co. 10, che "i candidati esterni possono presentarsi a sostenere gli esami di qualifica esclusivamente presso gli istituti professionali di Stato, paritari o pareggiati ..."; - che il CSS nell'a.s. 2012/13 non ha comunicato alcunchè al Provveditore agli Studi e che comunque, quand'anche avesse comunicato le commissioni di esame, non sarebbe stato comunque autorizzato a svolgere gli esami di qualifica non essendo in quel momento istituto paritario; - che la TA., in quanto privatista, non avrebbe potuto sostenere nell'a.s. 2012/13 gli esami di qualifica presso il CSS, appunto perché questo non aveva a quel momento lo status di scuola paritaria; - che la TA. non ha infatti prodotto il diploma di Stato di qualifica professionale (che dall'a.s. 2007/2008, come esplicitato nella nota MI. n. 6408 del 18.06.2009, si compone di un "foglio pergamena avente valore legale, stampato su carta filigranata debitamente numerata, in ossequio a rigidi criteri anticontraffazione, di produzione esclusiva dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato") ma unicamente un certificato contenente i dettagli del profilo professionale relativi al corso di studi seguito dallo studente "che viene stampato autonomamente dagli istituti scolastici" e dovrebbe invece essere "integrativo" del diploma di Stato.

Orbene, ritiene la Corte che le circostanze evidenziate dal MINISTERO, rimaste sostanzialmente incontestate, non possano ciononostante comportare l'accoglimento della tesi dell'Amministrazione circa la mancata validità legale del titolo di qualifica conseguito dalla TA. nell'a.s. 2012/13.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

L'art. unico della L. 10.3.2000 n. 62 ("Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione") prevede ai commi 1 e 2 quanto segue:

"1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.

2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6".

Alla luce di tale previsione normativa, richiamata da ambedue le parti in causa, è dunque pacifico che il riconoscimento dello status di scuola paritaria comporti quale effetto consequenziale l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, come del resto espressamente confermato dall'art. 2, co. 3, del D.M. 10.10.2008 n. 83/2008 (recante le Li. Gu. attuative per il riconoscimento della parità scolastica) che appunto prevede: "Il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola".

Dunque, l'avvenuto riconoscimento della parità scolastica al CSS sin dall'a.s. 2012/13 non può che far ritenere che già in tale anno scolastico il CSS fosse abilitato a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati dalle scuole statali.

E' chiaro che nell'a.s. 2012/13 il CSS non era di fatto in possesso della parità (si rammenti che l'istanza di riconoscimento della parità per tale a.s. era stata respinta dall'Amministrazione con i decreti del 17.7.2012 poi annullati nel 2015 dal Consiglio di Stato) e che, proprio per questo, non aveva a quel momento comunicato alcunchè al Provveditore agli Studi e non era autorizzato a far sostenere gli esami di qualifica alla TA. (rimasta pertanto in possesso del solo certificato rilasciatole dal CSS), ma è poi intervenuto il decreto n. 360/11.1.2016 dell'U.S.R. per la



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Campania che ha riconosciuto la parità ai sensi della L. n. 62/2000 cit. a decorrere dall'a.s. 2012/13 e ciò non può che

aver comportato il principale “effetto” conseguente al riconoscimento della parità scolastica, vale a dire l'abilitazione del CSS a rilasciare sin dall'a.s. 2012/13 titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati dalle scuole statali.

Ciò si afferma considerando soprattutto che il cit. decreto n. 360 non ha previsto limiti o condizioni di sorta e non ha circoscritto in alcun modo gli effetti del riconoscimento: questa circostanza rende infondata l'asserzione del MINISTERO secondo cui il riconoscimento retroattivo avrebbe effetto “ad altri fini” (ad es. ai fini del diritto del CSS a percepire i contributi statali a decorrere dall'a.s. 2012/13: v. pag. 10 mem. cost. MI. primo grado) perché il decreto in parola riconosce sic et simpliciter la parità dal predetto anno scolastico, non prende affatto in considerazione gli effetti conseguenti al riconoscimento retroattivo della parità e non effettua quindi, a tale riguardo, distinzione alcuna, ad esempio ammettendo alcuni effetti ed escludendone altri.

Detto provvedimento, peraltro, dopo aver riconosciuto il CSS quale scuola paritaria dall'a.s. 2012/13 (art. 2) prevede testualmente, come in precedenza osservato, che “E’ fatto obbligo alla gestione inserire ed aggiornare tempestivamente tutti i dati riportati nell'anagrafe delle scuole paritarie, nelle rilevazioni integrative, degli esiti degli esami, dell'anagrafe degli alunni e ogni altra rilevazione di dati che l'Amministrazione decida di attivare”.

Pur formulata in termini non chiarissimi, tale previsione, che ricalca quella dettata dall'art. 4, co. 5, del D.M. n. 83/2008 cit., sembra imporre al CSS, fra l'altro, l'aggiornamento dell'anagrafe degli alunni e degli esiti degli esami e siffatto obbligo, non essendo circoscritto temporalmente ad un determinato anno scolastico, non può dunque che riguardare tutti gli anni scolastici (ed i relativi alunni ed esami) a partire dal momento in cui il CSS è stato riconosciuto istituto paritario e quindi dall'a.s. 2012/13, ciò che in definitiva corrobora il convincimento di questa Corte che l'Amministrazione, riconoscendo al CSS la parità a partire da tale anno scolastico, non abbia inteso limitare in qualche modo la portata del riconoscimento ed abbia quindi voluto attribuire allo stesso gli effetti suoi propri come previsti dall'ordinamento.

Per quanto fin qui osservato, deve dunque ritenersi, contrariamente alla motivazione del decreto n. 1096 del 6.3.2020 adottato dal D.S. dell'Istituto “A. Sp. ” ed a quanto sostenuto dal MINISTERO appellato, che il titolo di qualifica conseguito in regime privatistico dalla TA. presso il CSS nell'a.s. 2012/13 sia legalmente valido ed idoneo ai fini dell'inserimento dell'appellante nelle graduatorie AT., ciò da cui discende l'illegittimità del predetto decreto con cui è stato disposto il depennamento



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

della TA. dalle graduatorie, l'immediata risoluzione del contratto di lavoro allora in essere e la validità del servizio prestato dall'appellante solo ai fini economici e non giuridici.

Avuto riguardo alle conclusioni formulate nell'appello (v. pag. 28), deve quindi pronunciarsi la condanna del MINISTERO a reinserire l'appellante nelle graduatorie con il punteggio inizialmente attribuitole, maggiorato di quello conseguito per effetto dello svolgimento dell'attività lavorativa negli aa.ss. 2018/19 e 2019/20 fino alla data di risoluzione anticipata del contratto di lavoro.”

**** * Sul periculum in mora* ****

Come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie de qua è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. periculum in mora) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede lesa il diritto soggettivo del ricorrente al riconoscimento della Qualifica Professionale conseguita presso il Centro Studi Sannitico con votazione 100/100 quale titolo di accesso per il profilo CS.

In definitiva, l'Amministrazione resistente, ritenuto non valido il titolo di accesso per il profilo CS, rappresentato dal Diploma di Qualifica Professionale Triennale di “Operatore dei Servizi di Ristorazione Settore Cucina” conseguito nell'a.s. 2012/2013 presso la Scuola Paritaria Centro Studi Sannitico di Durazzano (BN), ha disposto l'esclusione del ricorrente dalle graduatorie di terza fascia per il profilo CS del triennio 2021/2024.

La lesione è evidente se consideriamo che il ricorrente non ha nessuna possibilità di accedere ad una supplenza.

Pertanto, si risolverà in una perdita di professionalità e di chance, con particolare riferimento alla possibile copertura di posti mediante la stipula dei contratti supplenza.

Le supplenze scolastiche costituiscono l'unica fonte di reddito del Cirillo Michele per provvedere alle esigenze proprie e del nucleo familiare.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Al fine di rappresentare la situazione di assoluta indigenza del lavoratore si produce copia dell'ultima attestazione ISEE e verbale di invalidità ex legge 104 del 1992, art. 3 comma 3, del figlio minore (allegato n.20).

L'eccessiva durata del giudizio ordinario di merito determinerebbe, senza dubbio, un danno grave ed irreparabile. Il danno da perdita di chance è la lesione all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa.

Nel caso di specie è evidente il grave danno patrimoniale con chiari risvolti economici, ma non è di minor conto anche il danno relativo alla compromissione della professionalità del ricorrente, anche in punto ai titoli di servizio per l'aggiornamento della graduatoria, con la conseguente impossibilità di conseguire, attraverso il lavoro, adeguati riconoscimenti di carattere professionale.

L'orientamento prevalente in giurisprudenza ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta a un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chances con lesioni di diritti di natura personalistica sotto il profilo dell'impoverimento della professionalità, e quindi qualora sia leso "il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa" (cfr. tra molte, Cass. Civ. sez. lav. Sent. n. 14443 del 6.11.2000 in Lav. prev. oggi 2000, 2287).

Sussiste il periculum in mora atteso anche che un danno alla professionalità è difficilmente ricompensabile in termini meramente pecuniari. L'impossibilità per l'istante di esplicare le proprie attività lavorative corrispondenti al bagaglio di titoli e servizi acquisito, pregiudica i risultati conseguiti e incide in maniera irreparabile sui diritti di natura strettamente personale come quello all'elevazione e formazione professionale nonché sui diritti attinenti alla personalità dell'individuo e connessi alla posizione sociale acquisita nel luogo di lavoro. E' chiaro, quindi, il pregiudizio imminente ed irreparabile derivante dall'attesa della definizione del giudizio ordinario di merito, rappresentando inoltre che il diritto al lavoro (art. 4 Cost.) è per il singolo individuo garanzia della possibilità di autonomo sostentamento e, di conseguenza, costituisca lo strumento per la fruizione dei beni anch'essi corrispondenti ad esigenze primarie e connotate dalla caratteristica della irreparabilità in termini monetari del danno eventualmente derivato dalla loro lesione.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

Sussiste dunque, in concreto, l'impossibilità di ottenere in via ordinaria la piena tutela del proprio diritto e del "bene della vita" che il legislatore ha inteso garantire in quanto nel tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria il ricorrente subirebbe un pregiudizio grave ed irreparabile. Il pregiudizio imminente subito dal ricorrente è peraltro "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post) in quanto al ricorrente è, allo stato, privato il diritto di poter stipulare contratti di lavoro ciò traducendosi in una perdita di professionalità e di chance come affermato dalla più recente giurisprudenza in materia per cui nelle more del procedimento di merito verrebbe compromesso irreparabilmente il diritto al lavoro violato.

In tal senso, prevalente Cassazione ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta a un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesione di diritti di natura personalistica sotto il profilo dell'impoverimento della professionalità, e quindi qualora sia leso "il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa" (Cass. Civ. sez. Lav. N.14443 del 2000).

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato l'istante come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale civile, Sezione Lavoro, affinché, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia:

1. Previa declaratoria di nullità, annullamento e/o comunque disapplicazione del decreto prot. 4193 del 17.03.2022 emesso dall'Istituto Comprensivo "Montecchio" di Montecchio Emilia (RE) di depernamento dalle graduatorie di istituto di III fascia ATA per il profilo di Collaboratore Scolastico valevoli per il trienni 2021/2024;



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

2. Accertare e dichiarare la idoneità e validità del titolo di qualifica professionale in possesso del ricorrente per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA, a.s. 2021/24, profilo di Collaboratore Scolastico;
3. Condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA, CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.

Si versano in atti i seguenti documenti:

1. domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia ATA, triennio 2021/2024;
2. diploma di Qualifica Professionale Triennale di "Operatore dei Servizi di Ristorazione Settore Cucina" conseguita nell'a.s. 2012/2013 presso la Scuola Paritaria, Centro Studi Sannitico;
3. contratti di lavoro a tempo determinato, a.s. 2021/22;
4. decreto prot. 4193 del 17.03.2022 emesso dall'Istituto Comprensivo "Montecchio";
5. nota emessa dall'USR Campania, prot. 7841 del 14.03.2022;
6. sentenza 5211/2015 Consiglio di Stato;
7. decreto prot. AOODRCA 360 dell'11 gennaio 2016 dell'USR Campania;
8. elenco delle scuole paritarie;
9. registro degli esami e scrutini esami di qualifica;
10. Tribunale della Spezia, ordinanza n. cronol. 2804/2021 del 15/09/2021;
11. Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, sentenza n. 91/2021 pubbl. il 16/02/2021;
12. Tribunale di Ivrea, ordinanza n. cronol. 2688/2020 del 24/07/2020;
13. Tribunale di Cuneo, ordinanza cronol. 791/2021 del 08/05/2021;
14. Tribunale di Milano, sentenza 1070/2021 del 16.04.2021;
15. Tribunale di Roma, sentenza n. 391 del 19.01.2021;
16. Tribunale di Asti, sentenza n. 72 del 09.04.2021;
17. Tribunale di Benevento, ordinanza del 03.03.2022;
18. Tribunale di Modena, sentenza del 06.05.2021;
19. Corte appello Torino sez. lav., con sentenza 18/05/2022, n. 287;
20. Attestazione ISEE;



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

Salvisiuribus

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato e che il ricorrente è esente dal versamento.

Castellammare di Stabia (NA), 13.01.2023

Avv. Ciro Santonicola

Avv. Aldo Esposito

